

Roberto **GAROFOLI** - Gian Luigi **GATTA**

CODICE PENALE

e delle

LEGGI PENALI SPECIALI
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

aggiornamento a cura di
Beatrice FRAGASSO e **Cecilia PAGELLA**

XVIII EDIZIONE

I CODICI SUPERIORI
2025-2026


Neldiritto
Editore

residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali - ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 c.c. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 c. c.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole". ■ *Cass.*, 12 marzo 1999, n. 11064; *Conf. Cass.*, 20 settembre 1995, n. 11414

Non è configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p. sulla sola base dell'abbandono del domicilio domestico. Infatti considerato che la fattispecie prevista dall'articolo citato è ravvisabile solo quando la condotta dell'agente - abbandono o comportamento contrario all'ordine o alla morale delle famiglie - si realizza nella sottrazione agli obblighi di assistenza, occorre però tener conto che, a seguito dell'evoluzione del costume e della nuova normativa che regola i rapporti di famiglia, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile attraverso la volontà, anche di uno solo, di rompere il vincolo matrimoniale. Ne deriva che la manifestazione di tale volontà, pur se non ancora perfezionata nelle forme previste per la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente ad interrompere taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione. ■ *Cass.*, 14 luglio 1989, n. 13724

L'espressione "domicilio domestico", che figura nell'art. 570 c.p., deve intendersi, conformemente a quanto avvertito nella relazione ministeriale al progetto del codice, come un *quid facti*, essendo più vicino al concetto civilistico di dimora che a quello di domicilio. ■ *Cass.*, 06 febbraio 1974, n. 276

■ 3.3. Mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario od in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per l'interesse dei predetti. ■ *Cass.*, 27 maggio 2025, n. 19715

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" debbono ritenersi compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l'alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. ■ *Cass.*, 22 ottobre 2019, n. 3485; *Conf. Cass.*, 21 novembre 2012, n. 49755

■ **Contra** Per la configurabilità del reato in esame, deve dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere. ■ *Cass.*, 22 settembre 2004, n. 37137; *Conf. Cass.*, 10 aprile 2001, n. 586

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto. ■ *Cass.*, 30 gennaio 2020, n. 5237

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c. p. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano completamente omissi di verificare se l'omesso versamento di quattro mensilità dell'assegno stabilito dal giudice civile avessero comportato in capo alla coniuge separata ed al figlio minore uno stato di bisogno). ■ *Cass.*, 12 gennaio 2017, n. 12400; *Conf. Cass.*, 16 aprile 2014,

n. 17691

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nei mezzi di sussistenza non sono ricompresi solo vitto e alloggio, ma anche l'abbigliamento necessario, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione essenziali. ■ *Cass.*, 25 settembre 2013, n. 43119

La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia. ■ *Cass.*, Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 23866

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'adempimento dell'obbligo di assicurare al minore i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione - continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze - dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una "gestione" ordinata della "sussistenza" del minore, o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo con il genitore affidatario. Ne deriva che non varrebbero a soddisfare l'adempimento dell'obbligo contributi economici materiali da parte del genitore non affidatario che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, quali potrebbero essere, ad esempio, spese voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pure erogate in favore del minore, in presenza di difficoltà da parte del genitore affidatario nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie (vitto, alloggio confortevole, scuola, sanità). ■ *Cass.*, 25 novembre 2009, n. 47034

Nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" richiamata dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (diversa dalla più estesa nozione civilistica di "mantenimento") debbono ritenersi compresi - nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Mezzi, i primi e i secondi, da apprezzarsi in rapporto alle reali capacità economiche e al regime personale del soggetto obbligato. ■ *Cass.*, 21 gennaio 2009, n. 2736; *Conf. Cass.*, 28 ottobre 2008, n. 4372

L'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato deve essere sufficiente a garantire al figlio minore e non ancora autosufficiente non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali ad esempio l'abbigliamento, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione (telefonino ed internet). Mezzi i primi e i secondi da apprezzarsi in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato. ■ *Cass.*, 11 dicembre 2008, n. 45809

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, c.p. nell'ipotesi di mancata corresponsione - anche parziale - da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto ai beneficiari i mezzi di sussistenza, accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno. ■ *Cass.*, 31 ottobre 2006, n. 40708

Non sussiste reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora il genitore non corrisponda l'assegno di mantenimento per il figlio, stabilito dal giudice civile, ma tuttavia non gli faccia mancare i mezzi di sussistenza, per soddisfare le primarie esigenze di vita. ■ *Cass.*, 10 aprile 2001, n. 27851; *Conf. Cass.*, 17 maggio 2004, n. 32508

Il delitto di cui all'art. 570 c.p. presuppone che il reo abbia fatto mancare all'avente diritto il "minimum" necessario per vivere, e non è configurabile quando la condotta sia consistita nella mera diminuzione del lussuoso tenore in precedenza garantito all'avente diritto. ■ *Cass.*, 8 luglio 2004, n. 37137

prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare opera esclusivamente per l'ipotesi in cui ricorra un "caso analogo" e pertanto non è applicabile allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto vero e proprio. (Fattispecie nella quale il giudice di pace, investito della cognizione dei reati di cui agli art. 594 e 612 c.p.

commessi da due imputati in danno reciproco e inoltre del reato di cui agli art. 582 e 583 stesso codice ascritto a uno solo di essi, aveva declinato la competenza in ordine a tutte le imputazioni in favore del tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al p.m. e il g.i.p. aveva sollevato conflitto con riferimento ai primi due reati sul rilievo, condiviso dalla S.C., della non riconducibilità del caso di specie alle previsioni dell'art. 6 d.l.g. n. 274 del 2000 in tema di competenza per connessione relativa ai reati di competenza del giudice di pace). ■ *Cass.*, 1 aprile 2010, n. 16555

Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (2);
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (3).

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) L'art. 93, d.l.g. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà del genitore» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.l.g. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

SOMMARIO ■ 1. Reato culturalmente orientato.

■ 1. Reato culturalmente orientato.

In tema di reati culturalmente orientati, **non assumono rilievo eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente per la cultura mutuata dal proprio Paese d'origine sia portatore di diverse concezioni dei rapporti di famiglia**, neanche in relazione a facoltà asseritamente riconosciute

dall'ordinamento dello Stato di provenienza qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere. In tal senso è necessario valorizzare — in linea con l'art. 3 Cost. — il principio della centralità della persona umana, in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a tradizioni diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. ■ *Cass.*, 2 luglio 2021, n. 37422

Art. 583 ter Pena accessoria (1)

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 583 quater Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali (1) (2)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni (3).

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo (4).

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse. (5)

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 7, comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41.

(2) Rubrica così sostituita, da ultimo, dall'art. 15, co. 1, lett. a), **D.L. 30 giugno 2025, n. 96**.

(3) Comma sostituito dall'art. 20, co. 1, lett. a), **D.L. 11 aprile 2025, n. 48**, conv. in **L. 9 giugno 2025, n. 80**.

- contravvenzioni contro, c.p. 650 – 661
- vigilanza sui mestieri grovagli e prevenzione dell'ac-
cattonaggio, c.p. 669-671
- vigilanza sui mezzi di pubblicità, c.p. 662-664
- vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici,
c.p. 665-668
- delitti contro, c.p. 414 - 421
- Organi**
 - (traffico di) prelevati da persone viventi, c.p. 601 *bis*
- Organi costituzionali**
 - attentato contro, c.p. 289
- Organizzatore**
 - aggravante dell'interruzione di un pubblico servizio, c.p.
331, 340
 - dell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, al fine di
realizzare un raduno musicale, c.p. 633 *bis*
 - nei reati di tipo associativo, c.p. 112, 270-271, 305, 306, 330,
331, 340, 416, 416 *bis*, 511
- Organizzazione**
 - di trasferimenti per finalità di terrorismo, c.p. 270 *quater*. 1
- Osceni**
 - atti, c.p. 527, 529; su cadaveri, c.p. 410
 - oggetti, c.p. 529
 - pubblicazioni e spettacoli osceni, c.p. 528
 - scritti, disegni o alto (fabbricazione, acquisto, commercio,
ecc di), c.p. 528
- Ospitalità**
 - (abuso di), aggravante, c.p. 61 n. 11; procedibilità d'ufficio
nell'appropriazione indebita, c.p. 646
- Osterie**
 - divieto di frequentare, c.p. 215, 234
 - somministrazione indebita di bevande alcoliche, c.p. 689,
691
- P**
- Padre**
 - Codice penale*
 - aggravante: nell'omicidio, c.p. 577; nelle lesioni personali
e nell'omicidio preterintenzionale, c.p. 585
- Paesaggio**
 - distruzione o deturpamento, c.p. 734
- Pagamento**
 - rateale della pena pecuniaria, c.p. 133 *ter*
- Parificazione**
 - a giuochi d'azzardo, c.p. 720
 - a prestiti a favore del nemico, c.p. 249
 - al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci, c.p. 290
bis
 - degli Stati alleati, c.p. 268
 - delle carte di pubblico credito alle monete, c.p. 458
- Parentela**
 - agli effetti della legge penale, c.p. 540
 - causa di esclusione della punibilità, c.p. 307, 649
 - incesto, c.p. 564
 - prossimi congiunti, c.p. 307
 - violenza sessuale: aggravante, c.p. 609 *bis*
- Parlamento**
 - vilipendio, c.p. 290, 313
- Parricidio**
 - c.p. 576, 577
- Partecipazione**
 - ad associazione sovversive, c.p. 270; ad associazioni con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
c.p. 270 *bis*; ad associazione antinazionale, c.p. 271; ad
insurrezione armata contro i poteri dello Stato, c.p. 284; ad
accordo o associazione circa delitti contro la personalità
dello Stato, c.p. 304, 305; a banda armata 306, 313; ad
associazione per delinquere, c.p. 416, 417; ad associazione
di tipo mafioso, c.p. 416 *bis*
 - a giuochi d'azzardo, c.p. 720, 722; vietati, c.p. 723
 - a prestiti a favore del nemico, c.p. 249, 313
 - alla violenza sessuale di gruppo, c.p. 609 *octies*
- Particolare tenuità del fatto**
 - Codice penale*
 - causa di non punibilità, c.p. 131 *bis*
 - efficacia nel tempo, c.p. 131 *bis*, par.2 (2023)
 - giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa, c.p. 131 *bis*, par.
3 (2023)
- Parto**
 - (differimento dell'esecuzione della pena a seguito di), c.p.
146, 147
- Pascolo**
 - abusivo, c.p. 636, 639 *bis*
- Patente di guida**
 - contraffazione non grossolana, c.p. 477, parr. 1 e 4 (2022);
482, par. 3 (2022)
 - sospensione o revoca, c.p. 589 *bis*, par. 13 (2024)
- Patrimonio**
 - archeologico, storico o artistico nazionale (danneggia-
mento), c.p. 733
 - delitti contro, c.p. 624-649;
 - aggravante del danno di rilevante entità, c.p. 61 n. 7;
 - attenuante del danno di speciale tenuità, c.p. 62 n. 4, par. 4
(2023)
 - zootecnico della nazione (diffusione di una malattia degli
animali pericolosa al), c.p. 500
- Patrocinatore**
 - altre infedeltà del, c.p. 381
 - infedele, c.p. 380
 - millantando credito del, c.p. 382
- Patrocinio**
 - a favore di parte contraria, c.p. 381
 - infedele, c.p. 380
 - interdizione dai pubblici uffici, c.p. 383
- Patrocinio a spese dello Stato**
 - Cost. 24
- Peculato**
 - c.p. 314 *bis*
 - indebita destinazione, rapporti con (), par. 9.6. (2025)
 - sottrazione di cose sottoposte a sequestro, par. 9.7. (2025)
 - d'uso, c.p. 314²
 - pubblico ufficiale, c.p. 357
 - incaricato di pubblico servizio, c.p. 314, par. 2.1 (2023)
 - esercizio di fatto delle funzioni, c.p. 314, par. 2.17(2023)
 - confisca, c.p. 322 *ter*
 - oggetto materiale, c.p. 314, par. 3.6. (2023)
 - utilizzo di fondi di una società in house, c.p. 314, par.3.3.
2023)
 - pene accessorie, c.p. 317 *bis*
 - riparazione pecuniaria, c.p. 322 *quater*
 - Concorso di norme e reati
 - violazione di corrispondenza, c.p. 616, 71, 15
 - mediante profitto dell'errore altrui, c.p. 316
 - di membri della Corte penale internazionale o degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri, c.p. 322 *bis*
- Peculio**
 - del condannato, c.p. 145
- Pedofilia**
 - Codice penale*